



che la devoluzione a questa associazione, unica erede dei beni che resteranno disponibili dopo la chiusura, sarà consentita soltanto dopo l'approvazione della nuova legge che dovrà disciplinare il riconoscimento delle Associazioni sindacali."

Alla nota stessa, con lettera in data 9 maggio corrente, n. 1454, è stato risposto rinnovando la proposta di insinuazione del credito anzidetto, recutamente confermato.

Non si ritiene tuttavia di poter disporre la compensazione di quest'ultima somma di L. 618.605 col contributo associativo per il 1949 trattandosi di partite di debito e di credito riguardanti enti giuridicamente distinti.

Il Comitato ha espresso parere favorevole sulla proposta.

Il Consiglio l'approva.

(1) alla pag. 176, riga 12<sup>a</sup>, vanno aggiunte le seguenti parole: "da questa Associazione del regolamento del credito già insinuato" - p. a.

## 11° - Procedimenti per il personale

a) - promozioni di grado

Il Direttore generale informa che, a